

TI_GERICHTE 52.2001.211 vom 16. Juli 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-07-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.211

FR: TI_GERICHTE 52.2001.211 du 16 juillet 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.211 del 16 luglio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 23

LApp, che imponeva di considerare: a) la qualifica del concorrente in rapporto all'esperienza, alle capacità tecniche professionali e organizzative, al credito finanziario e alle garanzie che offre per la puntuale esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte; b) l'attendibilità e la convenienza dei prezzi offerti, singolarmente e nel loro complesso; c) l'idoneità dell'offerta in rapporto all'entità e qualità del personale tecnico, della mano d'opera specializzata e delle attrezzature che il concorrente si impegna a mettere a disposizione per l'esecuzione dell'opera; d) il grado d'occupazione, nel senso di realizzare una equa distribuzione dei lavori ai concorrenti idonei; e) il contributo dato alla formazione di apprendisti; f) il domicilio fiscale nel Cantone Ticino; g) le prestazioni fiscali nel Cantone Ticino; h) l'impiego di materiali e prodotti indigeni; i) il volume dei lavori pubblici effettuati negli ultimi tre anni; l) la sicurezza e mantenimento dei posti di lavoro nel Cantone. Per i lavori sussidiati entravano inoltre in considerazione il domicilio fiscale e le prestazioni fiscali dei singoli concorrenti all'interno del comprensorio dell'ente appaltante (art. 26 lett. f LApp). 2.2. Le decisioni di aggiudicazione che prescindevano dalla minor offerta per privilegiare, in applicazione dei criteri suindicati, un'offerta più onerosa, rientrando nel margine del 5% sancito dall'art. 22 LApp, dovevano in ogni caso essere adeguatamente motivate (art. 26 cpv. 1 PAmM), in modo da permettere agli interessati di capacitarsi della bontà della scelta e di tutelare se necessario i loro diritti davanti alle istanze di ricorso. La decisione doveva in particolare specificare quale dei criteri d'aggiudicazione previsti dall'art. 23 LApp aveva indotto il committente a scegliere un'offerta più onerosa. Il semplice rinvio al margine del 5% di cui all'art. 22 LApp non costituiva una giustificazione sufficiente. Questo margine costituiva infatti soltanto il presupposto che doveva essere soddisfatto affinché il committente potesse scostarsi dall'offerta più bassa per privilegiare un'offerta più onerosa sulla base dei criteri d'aggiudicazione elencati dall'art. 23 LApp. 3. Nell'evenienza concreta, l'offerta più bassa era quella inoltrata dalla _____ (fr. 92'382.15). La commissione amministrativa della _____ l'ha tuttavia disattesa per privilegiare l'offerta della _____, leggermente più onerosa (+ 735.85 = + 0.8 %), siccome rientrando nel limite del 5% di cui all'art. 22 LApp. L'ente committente non ha fornito alcuna giustificazione di questa scelta. Né la delibera, né la risposta al ricorso forniscono spiegazioni in proposito. La commissione amministrativa della _____ si limita a richiamarsi all'art. 26 f LApp ed alle indicazioni date dal progettista, rispettivamente al preavviso dell'ULSA. Non fornisce alcun elemento che permetta di controllare la legittimità dell'aggiudicazione sulla base dei

criteri elencati dall'art. 23 LApp o di quello aggiuntivo previsto dall'art. 26 f per i lavori sussidiati (criterio comunque inapplicabile al caso concreto, perché entrambe le ditte non hanno il domicilio fiscale nel comprensorio). Non potendosi giustificare la scelta di un'offerta più onerosa con il semplice fatto che rientra nel limite del 5% dall'offerta più bassa, la delibera censurata va annullata siccome del tutto immotivata. 4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto, annullando la decisione 15 maggio 2001 della _____ siccome lesiva del diritto. Gli atti vanno rinviati alla fondazione resistente per nuova decisione. La tassa di giustizia è suddivisa fra la fondazione resistente e la _____ secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 1, 22, 23, 26 LApp; 47 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la delibera 15 maggio 2001 della commissione amministrativa della Fondazione _____ a favore della _____ è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati alla commissione amministrativa Fondazione _____ per nuova decisione. 2. La tassa di giustizia è di fr. 600.- è suddivisa in parti uguali fra la Fondazione _____ e la _____. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.